



ALLEGATO B alla Dgr n. 2587 del 23 dicembre 2014

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'UNIVERSITÀ DI VERONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE “DIFESA DELLA PIANTA DEL KIWI E VALORIZZAZIONE DEI SUOI FRUTTI” - CODICE UNICO DI PROGETTO DI INVESTIMENTO PUBBLICO (CUP) N. H16D1400090002.

TRA

Il _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, di seguito per brevità denominata “REGIONE”, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente della Sezione competitività sistemi agroalimentari a ciò autorizzato con DGR _____;

E

Il _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, Via _____, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università di Verona, di seguito per brevità denominata “UNIVERSITÀ”, con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____ a ciò autorizzato;

PREMESSO CHE

- la REGIONE, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 “Ricerca di interesse regionale e sperimentazione” della LR n. 32 del 9/08/1999 “Organizzazione dei Servizi di sviluppo agricolo”, promuove e sostiene progetti di ricerca e sperimentazione di interesse generale in grado di garantire un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti concedendo contributi nel limite massimo del 100% della spesa ritenuta ammissibile;

- con DGR n. 2860 del 30/12/2013, la Giunta regionale ha approvato il Progetto “Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di coltivazione” affidando la realizzazione dello stesso all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, successivamente soppressa e posta in liquidazione ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 della LR n. 37 del 28/11/2014;

- nell'ambito del summenzionato Progetto, Veneto Agricoltura ha stipulato con l'UNIVERSITÀ - Dipartimento di biotecnologie apposito accordo di collaborazione per lo studio dell'aspetto metabolomico delle produzioni ortofrutticole regionali, essendo il citato Dipartimento concentrato nell'attività scientifica relativa a varie aree di indagine tra cui la chimica analitica e organica, le tecnologie nutraceutiche-alimentari, la botanica, la fisiologia vegetale, la biochimica, ecc. e possedendo un legame con il territorio locale e con la realtà produttiva comprensoriale sancito dall'intensa attività di ricerca che lo stesso è riuscito a sviluppare nei campi delle produzioni alimentari e della sicurezza degli alimenti, finalizzate anche a caratterizzarne in dettaglio le pregevoli e distintive qualità;

- in particolar modo il Laboratorio di biologia vegetale e metabolomica si è specializzato negli anni in studi sul ruolo biologico, sui meccanismi di regolazione della produzione e sull'accumulo e caratterizzazione metabolomica di metaboliti secondari in varie specie vegetali di grande utilizzo nell'alimentazione umana;

- nel corso di realizzazione del Progetto “Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti

ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di coltivazione”, analisi preliminari di tipo metabolomico condotte su frutti di kiwi nel citato Laboratorio hanno mostrato l’inaspettata e sorprendente presenza di quantità rilevanti di sostanze psicoattive identificate in triptamina, serotonina e melatonina, dove finora solo modeste quantità di serotonina erano state rilevate in questo frutto;

- per la sua novità e peculiarità tale scoperta presenta gradi potenzialità nel processo di valorizzazione e di marketing dei frutti di kiwi con conseguente aumento del loro consumo in grado di portare effetti rilevanti sul benessere dell’uomo, anche se tuttavia questa specie ha sviluppato diverse patologie negli ultimi anni, delle quali la più importante e pericolosa è sicuramente il cancro batterico, causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, che sta seriamente danneggiando gli impianti del Veneto (oltre a quelli in Italia e nel Mondo), Regione assai rappresentativa dal momento che costituisce il 15% della produzione nazionale, con l’80% della produzione concentrata nella sola Provincia di Verona;

- la coltivazione di kiwi veneto assume rilevanza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo nel panorama della frutticoltura regionale e nazionale e quindi risulta necessario valorizzare i suoi frutti, esaminando accuratamente tutti gli aspetti scientifici medici e biologici delle molecole psicoattive in esso identificate e al contempo difendere la coltura attraverso uno studio approfondito del cancro batterico che possa condurre al suo controllo attraverso metodi innovativi e a basso impatto ambientale;

- con DGR _____, la Giunta regionale ha ritenuto pertanto di approvare il Progetto di innovazione per la difesa della pianta del kiwi e per la valorizzazione dei suoi frutti, di cui all’Allegato A al medesimo provvedimento, per un importo complessivo di € 1.060.000,00;

- la collaborazione con l’UNIVERSITÀ, per attività da svolgersi presso il Dipartimento di biotecnologie e, nello specifico, presso il Laboratorio di biologia vegetale e metabolica per la parte della valorizzazione dei frutti del kiwi e il Laboratorio di fitopatologia per quella concernente la difesa della pianta, si rende necessaria dal momento che il Progetto proposto richiede conoscenze preliminari che sono il risultato delle analisi svolte dallo stesso in occasione della realizzazione del Progetto di caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di coltivazione di cui alla DGR n. 2860/2013 e per tale motivo la ricerca si configura come la continuazione di una ricerca già in atto; inoltre, relativamente alla parte di difesa della pianta di kiwi, il Progetto comprende una fase necessaria di studio metabolomico dei segnali molecolari coinvolti nell’interazione del patogeno con la pianta; quindi, dato che il metaboloma del kiwi è già stato analizzato dal Dipartimento, quest’ultimo possiede strumenti ormai avanzati per condurre anche questa parte della ricerca;

- vi è quindi l’interesse comune fra le parti nel collaborare per la realizzazione del citato Progetto di innovazione raggiungendo gli obiettivi previsti dalle specifiche azioni dello stesso, in ottemperanza all’articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni che prevede come le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, unitamente al Progetto di innovazione per la difesa della pianta del kiwi e per la valorizzazione dei suoi frutti di cui all’Allegato A alla DGR _____.

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente accordo la REGIONE e l’UNIVERSITÀ si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività connesse al Progetto di cui al precedente articolo 1 che si riconducono alle azioni

di valorizzazione dei frutti del kiwi, esaminando accuratamente tutti gli aspetti scientifici medici e biologici delle molecole psicoattive in esso identificate e alla difesa della coltura attraverso uno studio approfondito del cancro batterico che possa condurre al suo controllo attraverso metodi innovativi e a basso impatto ambientale.

Articolo 3 - Attività previste

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:

- per quanto riguarda l'azione 1 "Valorizzazione dei frutti di kiwi" la ricerca sarà mirata allo studio del ruolo delle molecole contenute nel frutto e rinvenute con le analisi metabolomiche effettuate durante la realizzazione del Progetto "Caratterizzazione qualitativa dei principali prodotti ortofrutticoli veneti e del loro ambiente di produzione" approvato con DGR n. 2860/2013, nonché allo studio della loro biodisponibilità e dell'effetto che svolgono nell'uomo al fine di aumentare il consumo di tali frutti, a migliorare la qualità della vita dell'uomo e il suo stato di salute oltre ad aumentare la quantità delle molecole psicoattive in kiwi attraverso metodi colturali e di conservazione post-raccolta che favoriscano al massimo l'accumulo o la conservazione delle stesse;

- per quanto riguarda l'azione 2 "Difesa della pianta di kiwi" la ricerca sarà mirata all'identificazione dei metaboliti e geni espressi, specifici degli isolati di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* ad alta virulenza, all'identificazione dei segnali molecolari prodotti dalla pianta che regolano/attivano il contagio, all'identificazione di nuove sostanze e nuovi target per la difesa antibatterica, nonché alla valutazione dell'impiego di formulazioni nanoincapsulate di molecole attive per la veicolazione all'interno dei tessuti della pianta e il direccionamento verso il bersaglio batterico al fine di capire gli eventi scatenanti del contagio del cancro batterico su kiwi, proporre approcci utili a inibire il contagio, proporre metodi innovativi e fornire risposte operative che potranno essere sperimentate in prove di campo.

Il target delle suddette azioni sarà rappresentato dai consumatori da una parte e dai produttori dall'altra, verso i quali dovrà certamente essere posta particolare attenzione in sede comunicativa al fine di assicurare la diffusione delle conoscenze tramite lo strumento dello storytelling che con la sua forma narrativa è in grado di far diventare semplice e comprensibile anche concetti scientifici spesso complicati, di concatenare gli eventi per parlare alla sfera emozionale delle persone e di veicolare messaggi in modo piacevole, chiaro e didattico al fine di imprimerli nella mente.

La REGIONE si impegna a finanziare il Progetto per un importo complessivo di € 1.060.000,00, ripartito come segue:

- azione 1 "Valorizzazione dei frutti di kiwi": € 530000,00;
- azione 2 "Difesa della pianta di kiwi": € 530.000,00.

Da ciascuna delle due azioni verranno destinati € 80.000,00 per un importo complessivo pari a € 160.000,00 per lo sviluppo di aspetti comunicativi verso i consumatori e i produttori al fine di assicurare la diffusione delle conoscenze per un'adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti.

Articolo 4 - Obblighi delle Parti

L'UNIVERSITÀ si impegna a svolgere le attività di cui al precedente articolo nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti e dei tempi indicati dal Progetto, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni proprie idonee al fine dello svolgimento della ricerca, per la quale si potrà avvalere anche di personale esterno nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività di ricerca, assegni e borse di ricerca.

A tale scopo l'UNIVERSITÀ individua il _____ quale responsabile scientifico per le attività dell'azione 1 "Valorizzazione dei frutti di kiwi" e il _____ quale responsabile scientifico per le attività dell'azione 2 "Difesa della pianta di kiwi".

La REGIONE si impegna a collaborare per la realizzazione delle suddette attività nei termini previsti dal Progetto e comunque secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra i responsabili scientifici dell'UNIVERSITÀ e il responsabile per la REGIONE, _____, che costituiranno uno specifico Gruppo di Lavoro coordinato dalla stessa REGIONE con lo scopo di individuare le scelte tecnico-operative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, anche in relazione agli aspetti comunicativi verso i consumatori e i produttori.

L'UNIVERSITÀ e la REGIONE si impegnano a mettere a disposizione quanto di loro pertinenza per la realizzazione del Progetto.

La REGIONE riconosce all'UNIVERSITÀ la somma pari a € 1.060.000,00, non soggetta a IVA, che verrà corrisposta secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

Alla fine dell'attività prevista l'UNIVERSITÀ si impegna a produrre una relazione tecnico-scientifica finale che riassume il lavoro svolto in maniera completa ed esaustiva.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

A fronte del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, la REGIONE verserà all'UNIVERSITÀ, a titolo di rimborso spese, la somma onnicomprensiva di € 1.060.000,00 che verrà liquidata a fronte di presentazione di regolare nota di addebito e con le seguenti modalità:

- il 40% (€ 424.000,00) alla presentazione di una lettera firmata dai responsabili scientifici con la quale si comunica l'inizio dell'attività e di una delegazione irrevocabile di pagamento;
- il 40% (€ 424.000,00) alla presentazione di una relazione intermedia sull'attività svolta che attesti un corrispondente stato di avanzamento dell'incarico -sia tecnico/scientifico sia finanziario- che attesti la spesa della prima tranche erogata;
- il restante 20% (€ 212.000,00) come saldo, alla presentazione della relazione conclusiva di cui al precedente articolo 4.

Articolo 6 - Durata

Le attività oggetto del presente accordo si svolgeranno a partire dalla data di sottoscrizione e termineranno il 31/10/2016.

Eventuali proroghe potranno essere concordate dalle Parti.

Articolo 7 - Responsabilità

Ciascuna Parte è esonerata da ogni impegno e responsabilità derivanti da rapporti instaurati dall'altra nei confronti di terzi nell'ambito dell'attività di cui al presente accordo.

Articolo 8 - Proprietà dei risultati

I risultati della ricerca -così come svolta in ragione del presente accordo- sono di proprietà delle Parti.

L'UNIVERSITÀ potrà utilizzare tali risultati per pubblicazioni scientifiche previo consenso della REGIONE.

La pubblicazione e la diffusione degli stessi dovrà in ogni caso recare l'indicazione dei Soggetti che hanno condotto lo studio con i relativi loghi, le fonti di finanziamento e gli estremi del Progetto.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili, l'eventuale brevetto sarà oggetto di specifico accordo tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 9 - Recesso

Le parti potranno recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte della REGIONE le spese già sostenute o impegnate dall'UNIVERSITÀ che dovranno essere comunque riconosciute.

Articolo 10 - Controversie e norme di rinvio

Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero sorgere nel corso dello svolgimento dell'attività.

In caso di mancato raggiungimento di intesa si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 11 - Oneri e clausola d'uso

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 82 del 7/03/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra forma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17/12/2012.

Il presente accordo sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente ai sensi del comma 2, dell'articolo 5 del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Si concorda che le eventuali spese contrattuali e fiscali che potranno derivare dal presente accordo siano a carico dell'UNIVERSITÀ.

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, Allegato B al DPR n. 642/1972 e successive modificazioni.

Il presente accordo, composto da numero 11 articoli, è redatto in numero 5 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione.

PER LA REGIONE
*Il Dirigente della Sezione
competitività sistemi agroalimentari*

PER L'UNIVERSITÀ
Il _____
